

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4653

## PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati GUARRA, GALDO, GRILLI, CARADONNA

*Presentata l' 11 dicembre 1967*

Proroga dei termini previsti dall'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita, delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 31 dicembre 1967 scadono i termini previsti dall'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

In tal modo l'opera di ricostruzione pubblica e privata che sta riportando faticosamente a nuova vita i comuni del Sannio e dell'Irpinia quasi totalmente distrutti in quella tragica occasione, viene interrotta.

E pure si è ancora all'inizio dell'opera. Il Parlamento con la legge 5 ottobre 1962 e con le successive modifiche ed integrazioni, volle decretare non soltanto un'opera di riparazione dei danni subiti a causa dell'evento sismico, ma di rinascita di zone fino a quel momento neppure sfiorate dal progresso che pure aveva investito tutto il nostro paese. La legge infatti si intitola: « Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 »!

Dire che in questi 5 anni di attuazione della legge si sia fatto poco nel settore delle infrastrutture e della edilizia pubblica e pri-

vata, significherebbe voler forzatamente ignorare il tangibile intervento dello Stato. Molto però resta da fare.

Interi centri abitati come Apice e Melito Irpino debbono sorgere in nuove località già predisposte; decine di piani di ricostruzione attendono il completamento; centinaia e centinaia di senzatetto sono ancora in trepida attesa del contributo per poter edificare la propria casa. Nel frattempo le intemperie provocano nuovi danni ed i crolli delle vecchie case colpite dal sisma si succedono.

L'opera di ricostruzione non può essere interrotta. Lo Stato non può non mantenere i propri impegni solennemente assunti nei confronti di popolazioni povere ma fiere. Si rende necessario pertanto provvedere ai finanziamenti per gli esercizi futuri atti a completare il lavoro iniziato. La mancata continuazione dell'opera intrapresa, non soltanto creerebbe assurde discriminazioni tra cittadini, ma renderebbe vano anche lo sforzo finora sostenuto.

E per questo che siamo fiduciosi nell'accoglimento della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'applicazione delle norme contenute nelle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431, 4 novembre 1963 n. 1465 e 3 dicembre 1964 n. 1259 è prorogata fino al 31 dicembre 1972.

Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 saranno stanziati le ulteriori somme occorrenti per la attuazione della presente legge.